



Roma, 24.07.2018

Ufficio: DOR/DMS  
Protocollo: 201800006639/AG  
Oggetto: D.L. n. 87/2018 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese  
Circolare n. 11057

Sito si  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicazione in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 87/2018 – c.d. Decreto dignità*

**Riferimenti:** D.L. n. 87/2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” ([G.U. Serie Generale n.161 del 13-07-2018](#)).

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio u.s., è stato pubblicato il D.L. 87/2018, in vigore il 14 luglio 2018.

Il decreto, che interviene sulla disciplina del contratto a tempo determinato e su quella della somministrazione di lavoro, ha iniziato, lo scorso 16 luglio, l’*iter* di conversione presso le Commissioni Riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati (AC 924).

Il decreto modifica la disciplina del contratto a termine contenuta negli articoli 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. *Jobs Act*) e le principali novità riguardano la durata massima del contratto a tempo determinato ed il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.

In particolare, il nuovo comma 1 del predetto art. 19 prevede che “*al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi*”. È legittimo dare seguito al rapporto di lavoro oltre tale limite o prevederne fin dall’inizio una durata maggiore, ma non oltre i

ventiquattro mesi, qualora ricorrano :*"esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori"* ovvero *"esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria"*. In tal caso, tuttavia, il numero massimo delle proroghe è ridotto a quattro volte.

La necessità di apporre la causale al contratto a termine non ricorre per i primi dodici mesi di durata del rapporto e ciò anche nel caso in cui il primo contratto sia inferiore a tale limite e sia successivamente prorogato entro il limite annuale stesso.

Con la modifica dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 è stabilito, inoltre, che il contratto a tempo determinato possa essere rinnovato esclusivamente per: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; ed esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati liberamente anche in assenza delle predette condizioni.

Le citate disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla predetta data, mentre non trovano applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Con riguardo al licenziamento, l'indennità prevista in caso di licenziamento senza giustificato motivo o giusta causa è fissata in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

Tra le altre modifiche di rilievo si evidenziano quelle contenute negli articoli 7, 10, 11 e 12 del decreto in oggetto.

L'articolo 7 prevede in materia di iperammortamento, un meccanismo di recupero delle agevolazioni concesse, nel caso in cui, nel corso del godimento del beneficio, i beni agevolati siano oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. Tale disposizione ha effetto per gli investimenti realizzati a partire dal 14 luglio 2018 e non riguarda le ipotesi di cessione del bene accompagnata dalla sua sostituzione.

Con riferimento al redditometro, l'art 10 prevede l'aggiornamento dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche di cui all'art. 38, co. 5, del D.P.R. 600/73, stabilendo che il Ministero dell'Economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Pertanto, il D.M. del 16 settembre 2015 non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

L'articolo 11 dispone lo slittamento del termine per lo "spesometro" - l'adempimento comunicativo, da parte dei soggetti passivi IVA interessati, riguardante la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute - prevedendo che per la trasmissione del terzo trimestre ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2019, mentre le due scadenze per l'invio semestrale saranno 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) e 28 febbraio 2019.

Con l'art 12 è, invece, abrogato il meccanismo dello "*split payment*"(scissione dei pagamenti). Dal 14 luglio le fatture per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto sono escluse dallo *split payment*.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)

All.1